

# Istituto Oncologico Mantovano-ONLUS

## Statuto

Art.1-E' costituita un'associazione avente caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.460/1997 e successive modificazioni sotto la denominazione ISTITUTO ONCOLOGICO MANTOVANO-ONLUS (IOM-ONLUS) con sede legale presso l'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" - 46100 Mantova .

Sedi secondarie potranno essere attivate in altre località.

Art.2- Lo IOM-ONLUS persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei malati di tumore.

Art.3- Per il conseguimento di tali finalità lo IOM-ONLUS si propone i seguenti obiettivi:

- a- di incrementare, presso l'ospedale di Mantova, la ricerca sulla etiopatologia e la terapia dei tumori;
- b- di favorire ed effettuare l'assistenza e l'ospedalizzazione domiciliare dei pazienti affetti da neoplasia in fase avanzata o terminale;
- c- di istituire borse di studio da assegnare a studiosi italiani e stranieri che svolgono la loro attività in campo oncologico presso Istituzioni italiane e straniere;
- d- di favorire, attraverso l'organizzazione di seminari e di congressi, la circolazione delle informazioni sul progredire degli studi in campo oncologico;
- e- di partecipare a programmi di ricerca che si dimostrino meritevoli di incoraggiamento;
- f- di sensibilizzare Enti pubblici e privati e cittadini nei confronti del problema dei tumori al fine di ottenere, ad ogni livello, forme di cooperazione capaci di far progredire più agevolmente i processi di conoscenza di questo particolare settore della medicina;
- g- di produrre pubblicazione e/o stampati di carattere informativo concernenti studi, ricerche e ogni altra notizia attinente all'attività dello IOM-ONLUS;
- h- di acquistare in proprio beni mobili strumentali ( apparecchiature, ecc.) utili al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- i- di realizzare un Centro d'ascolto per pazienti neoplastici e loro familiari

Art.4- Il patrimonio dello IOM-ONLUS consiste nel fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, in donazioni, erogazioni liberali, eredità e legati e altre entrate derivanti da rendite patrimoniali, proventi di attività nonché contributi e sovvenzioni erogati da Enti pubblici e privati.

Le entrate dello IOM-ONLUS sono costituite:

- a- dalle quote associative annuali da versare con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo;
- b- da eventuali utili derivanti da manifestazioni a carattere benefico ed iniziative similari;

- c- da contributi elargiti da benefattori e da Enti pubblici e privati.
- d- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

L'assemblea dei soci stabilisce l'entità della quota annuale di iscrizione allo IOM-ONLUS. L'adesione non comporta altri obblighi di versamento ma gli aderenti possono concorrere all'attività dello IOM-ONLUS effettuando liberalmente ulteriori versamenti.

Ai soci verrà rilasciata una tessera di iscrizione con validità al 31 dicembre di ogni anno rinnovabile previo pagamento della quota associativa prevista per ogni anno.

Allo IOM-ONLUS è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dello IOM-ONLUS stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. Lo IOM-ONLUS ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.5 - Organi dello IOM-ONLUS sono:

- a- l'Assemblea dei Soci;
- b- il Consiglio Direttivo;
- c- il Collegio dei Revisori

Art.6- L'assemblea dei soci si riunisce su convocazione scritta del Presidente del Consiglio Direttivo, comunicata ai soci, con l'indicazione dell'ordine del giorno della seduta, almeno 7 giorni prima della data prevista mediante affissione nella sede sociale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da persona nominata dall'assemblea.

In via ordinaria il Presidente convoca l'assemblea dei soci almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per il rinnovo delle cariche in scadenza, per eventuali sostituzioni o surroghe e per ogni altra deliberazione rientrante nelle sue competenze. L'assemblea dei soci può tuttavia essere convocata in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci.

Per essere valida l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, richiede, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei soci mentre, in seconda convocazione, l'assemblea sarà valida indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Per l'approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In assemblea ciascun socio può essere portatore di non più di due deleghe e sono ammessi al voto esclusivamente i soci in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione.

E' compito dell'assemblea deliberare sugli indirizzi programmatici dello IOM-ONLUS.

Art.7- Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso è composto da cinque membri eletti dall'assemblea fra i soci ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Al Consiglio Direttivo spetta ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. La rappresentanza dello IOM-ONLUS spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri ed è valido se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice.

Art.8- La gestione amministrativa dello IOM-ONLUS è controllata dal Collegio dei Revisori composto da tre membri, anche non soci, eletti ogni tre anni dall'assemblea.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sui bilanci annuali, verificare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e possono procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art.9 – L'assemblea nomina il Comitato Etico-scientifico i cui componenti saranno scelti tra un elenco di nomi di riconosciuto valore proposto dal Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Etico-scientifico, potranno anche non essere soci dello IOM-ONLUS.

Il Comitato Etico-scientifico è un organo consultivo che ha lo scopo di assistere lo IOM-ONLUS verificando e garantendo la qualità etico-scientifica delle sue iniziative .

Art.10- Chi intende iscriversi allo IOM-ONLUS dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale ne delibererà l'ammissione valutando l'adesione del richiedente ai principi e valori dello IOM-ONLUS.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere la eventuale sospensione o l'espulsione di soci in caso di inosservanza del presente Statuto, in particolare degli artt. 2 e 3, o in caso di morosità..

Art.11- L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art.12- In caso di scioglimento per qualunque causa lo IOM-ONLUS ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L.23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.13- Tutte le controversie tra soci oppure tra questi e lo IOM-ONLUS o suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri, nominati dall'assemblea, che resteranno in carica per tre anni con funzione di arbitri. Essi giudicheranno in via di equità e senza osservare formalità di rito. Il loro lodo sarà inoppugnabile, immediatamente esecutivo e non sottoposto all'obbligo di deposito di cui all'art.825 C.P.C.

Art.14- Il presente Statuto può essere modificato solo dall'assemblea dei soci riunita in prima convocazione con deliberazione votata dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art.15 - Per disciplinare quanto non sia previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di ONLUS e, in subordine, alle norme in materia di enti, contenute nel libro I e V del Codice Civile.